

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2010, n. 52-1309

Art. 45, l.r. 70/1996. D.G.R. n. 17-149 del 7.6.10. Calendario venatorio regionale per la stagione 2010/2011, relative istruzioni operative e modifiche dei periodi dell'esercizio venatorio ad alcune specie. Nuove determinazioni.

A relazione:

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157;

vista la l.r. 4 settembre 1996 n. 70, come modificata dall'art. 23 della l.r. 6.8.2009, n. 22, avente ad oggetto "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

vista la D.G.R. n. 17-149 del 7.6.2010 con la quale è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2010/2011, le relative istruzioni operative e le modifiche dei periodi dell'esercizio venatorio ad alcune specie;

considerato che il TAR Piemonte Sezione II con Ordinanza n. 00691/2010 del 10.9.2010 non ha accolto l'istanza cautelare avverso la citata D.G.R. n. 17-149 del 7.6.2010 presentata da alcune associazioni ambientaliste;

preso atto che il Consiglio di Stato con propria Ordinanza n. 5630 del 13.12.2010 ha riformato la decisione del TAR Piemonte accogliendo l'istanza cautelare proposta dai ricorrenti nei limiti in cui il calendario venatorio si discosta con inadeguata motivazione dal parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) prot. n. 18441/T-A 11 del 25.5.2010;

tenuto conto che con il predetto parere l'ISPRA ha evidenziato che "per quanto riguarda la data di chiusura della caccia, si ritiene che la condizione della lepre europea e del fagiano (fatte salve eventualmente le popolazioni presenti nelle aziende faunistico venatorie, da valutarsi caso per caso) sia tale da non consentire di andare oltre i primi giorni di dicembre. Analoghe considerazioni si possono fare, a maggior ragione, per la pernice rossa e la starna, prevedendo però la chiusura anticipata già in novembre o a fine ottobre";

rilevato, in particolare, che il suddetto parere dell'ISPRA fa "salve le popolazioni presenti nelle AFV e nelle AATV, da valutarsi caso per caso";

ritenuto, quindi, necessario dare esecuzione all'Ordinanza del Consiglio di Stato nei limiti indicati nel provvedimento interinale;

rilevato che:

- l'attività venatoria alla specie lepre comune (*Lepus europaeus*) risulta chiusa su tutto il territorio regionale;

- il prelievo di pernice rossa (*Alectoris greca*) e starna (*Perdix perdix*), effettuato nel rispetto di piani numerici predisposti sulla base di censimenti delle predette specie, risulta concluso in molti ATC e CA che lo avevano proposto;

ritenuto necessario, pertanto, prevedere la chiusura dell'attività venatoria alle specie pernice rossa (*Alectoris graeca*) e starna (*Perdix perdix*), negli ambiti in cui sia ancora effettuabile, nonché alla specie fagiano comune (*Phasianus colchicus*).

La chiusura interviene a far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento. La chiusura dell'attività venatoria alle suddette specie non interviene nelle Aziende faunistico-venatorie (AFV) e nelle Aziende agri-turistico-venatorie (AATV) per le seguenti ragioni:

- nelle AFV l'attività venatoria è autorizzata nel rispetto di piani di abbattimento, elaborati sulla base della consistenza faunistica rilevata al termine della stagione venatoria e delle immissioni stagionali di fauna operate a scopo di ripopolamento per le finalità faunistiche previste dagli atti di concessione. Tali piani sono proposti dai direttori concessionari sono stati approvati dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 42-402 del 26.7.2010;

- nelle AATV l'attività venatoria è rivolta esclusivamente al prelievo di esemplari allevati in cattività e immessi;

ritenuto, ciò stante, di modificare la D.G.R. n. 17-149 del 7.6.2010;
per quanto sopra premesso e considerato;
la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di prevedere, per le motivazioni esposte nelle premesse, la chiusura dell'attività venatoria alle specie pernice rossa (*Alectoris graeca*) e starna (*Perdix perdix*), negli ambiti in cui sia ancora effettuabile, nonché alla specie fagiano comune (*Phasianus colchicus*).

La chiusura interviene a far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento. La chiusura dell'attività venatoria alle suddette specie non interviene nelle AFV e nelle AATV per le seguenti ragioni:

- nelle AFV l'attività venatoria è autorizzata nel rispetto di piani di abbattimento, elaborati sulla base della consistenza faunistica rilevata al termine della stagione venatoria e delle immissioni stagionali di fauna operate a scopo di ripopolamento per le finalità faunistiche previste dagli atti di concessione. Tali piani sono proposti dai direttori concessionari sono stati approvati dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 42-402 del 26.7.2010;

- nelle AATV l'attività venatoria è rivolta esclusivamente al prelievo di esemplari allevati in cattività e immessi.

- di modificare conseguentemente la D.G.R. n. 17-149 del 7.6.2010.

Ai sensi dell'art. 45, comma 1, della l.r. 70/96 e delle successive disposizioni di cui alla Legge 69/2009, si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm.

Dell'avvenuta pubblicazione sul sito regionale sarà data immediata comunicazione al Corpo forestale dello Stato, alle Province, agli ATC ed ai CA ed alle associazioni agricole, di protezione ambientale e venatorie. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria devono dare adeguata pubblicizzazione al presente provvedimento con le procedure previste al punto 7 (Pubblicità degli atti) delle Istruzioni operative supplementari allegate al calendario venatorio approvato con D.G.R. n. 17-149 del 7.6.2010.

La presente deliberazione riveste carattere di urgenza ed indifferibilità e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)